



IL RAGIONEVOLE DUBBIO NEI PROCESSI A TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO di Fabrizio Lemme

Una recente (2006), bellissima esposizione su Hogarth, svoltasi al Museo del Louvre, mi ha permesso di vedere tutti insieme i bellissimi dipinti e le incisioni della serie "Mariage à la mode": il grande artista inglese del secolo dei Lumi ripercorre tutte le tappe obbligate di un matrimonio di convenienza, come era usuale nella società del suo tempo.

Ma, con riferimento alla mia professione di avvocato, da tempo sono arrivato ad una conclusione: esistono anche i "délits à la mode", ossia quei reati per i quali, di tempo in tempo, la giustizia penale cerca un cammino privilegiato, convinta che i fatti illeciti perseguiti mettano in pericolo la vita stessa della Repubblica. Oggi, tra i délits à la mode vi sono certamente quelli di attentato al patrimonio culturale. Da quando, infatti, Gianni De Michelis coniò il termine "giacimenti culturali", per indicare che il nostro patrimonio storico-artistico era economicamente equivalente ai giacimenti petroliferi dai quali sono arricchiti i paesi arabi, l'esigenza di tutela si è andata progressivamente rafforzando, al punto che talune Procure della Repubblica, nei fatti se non nei principi, ritengono attenuate le esigenze garantistiche connesse al processo penale.

E' una sorta di applicazione del principio ciceroniano "salus populi suprema lex esto", ossia di quello stesso principio che a Massimiliano Robespierre, giurista primancora che protagonista della Rivoluzione, ispirò la famosa "legge dei sospetti": la tutela della giovane Repubblica Francese dai nemici interni ed esterni

poteva giustificare la ghigliottina anche sulla base di semplici sospetti.

La civiltà del diritto rifiuta certe equazioni ed in nome di tale civiltà, valore certamente superiore allo stesso indiscutibile principio dell'esigenza di tutelare il patrimonio storico-artistico, cerchiamo allora di fissare le regole probatorie all'osservanza delle quali è giustificata una sentenza di condanna anche nei processi a tutela del patrimonio archeologico.

Si celebrano, infatti, a Roma, proprio in questi tempi, alcuni grossi processi contro persone accusate di avere depredato il patrimonio archeologico italiano, acquistando reperti di scavi recenti e vendendoli all'estero ad istituzioni museali.

Di tali processi ha dato ripetute notizie anche questa rivista e, sinceramente, si deve respingere qualsiasi ipotesi forcaiola, che tenda ad una giustizia sommaria, fondata su un convincimento aprioristico di colpevolezza piuttosto che su un ragionevole e dimostrabile apparato probatorio.

Per la ricerca del quale, si debbono indicare alcuni fondamentali principi:

- a. il criterio della elevata probabilità di colpevolezza non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento penale né in quello degli altri paesi nei quali è invalso un medesimo standard di civiltà del diritto. La probabilità che un soggetto sia colpevole non significa il superamento del ragionevole dubbio, al quale fa riferimento l'art. 533 c.p.p., per giustificare una condanna alla privazione della libertà;



- b. conseguentemente, tenuto conto che i reperti archeologici sono normalmente oggetti di fattura diffusa in tutta l'area del Mediterraneo e non solo in quella italiana, deve essere specificamente provato, per fondare un giudizio di colpevolezza, che gli oggetti per i quali è processo provengano da scavi effettuati nel territorio italiano e sottratti alla proprietà statale;
- c. inoltre, tenuto conto che solo dopo l'introduzione della Legge 1.6.1939 n. 1089 la sottrazione di oggetti di scavo al patrimonio indisponibile dello Stato italiano costituisce un fatto delittuoso e non meramente contravvenzionale, è necessario dimostrare che gli scavi abusivi dai quali ha tratto origine il reperto "incriminato" siano successivi al giugno 1939. La tesi avanzata da talune Procure della Repubblica che l'appropriazione illecita fosse qualificabile come furto prima ancora dell'introduzione dell'art. 67 della Legge 1089, è infatti macroscopicamente infondata in quanto nella condotta manca lo spossessamento del Soggetto passivo-Stato: non si può possedere quel di cui si ignora l'esistenza! L'ulteriore tesi che l'appropriazione illecita costituisca danneggiamento, per la perdita del valore storico contestuale del reperto di scavo, trascura un dato fondamentale: il danneggiamento tutela l'integrità fisica, non quella storico-culturale, dell'oggetto materiale del reato!
- d. tenuto poi conto che ogni fatto appropriativo di singoli oggetti è autonomamente incriminabile ed

autonomamente prescrivibile, per effetto del nuovo testo dell'art. 158/1 c.p. (a seguito della c.d. Legge Cirielli), è necessario altresì dimostrare la data dello scavo o quantomeno la data dell'acquisto illecito da parte del soggetto inquisito. Solo la rigorosa prova dei quattro elementi che abbiamo prima indicato può legittimare una sentenza di condanna alla privazione della libertà.

Altrimenti, lo Stato, invece di abusare della giustizia penale (*extrema ratio*, alla quale si può far ricorso solo quando non esistono altre forme di tutela), potrà esercitare un'azione di recupero in sede civile, retta da ben altre regole probatorie e, in particolare, dal principio di inversione dell'onere probatorio: è il possessore che deve dimostrare la legittimità del suo possesso, non il contrario.

Questi sono i portati della civiltà del diritto, ossia di quei valori fondanti della Giustizia ai quali tutti si devono inchinare: Forze Repressive, Procure della Repubblica, Giudici.

Al di fuori di essi, non vi è civiltà.